

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER LAVORI DI RIQUALIFICA IMPIANTI TERMICI COMUNE DI OSPITALETTO

CIG. 71089299C9

COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.r.l., C.F. e P.IVA 03372840987, con sede in 25038 Rovato, Via XXV Aprile, 18, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Giuseppe Mondini (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" ovvero "SA")

e

_____, (di seguito, per brevità l'"**Appaltatore**") C.F. e P.IVA _____, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (se del caso) in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell'atto stipulato in data _____ rep. _____ raccolta n° _____ presso lo studio notarile del _____ (notaio iscritto al Collegio Notarile di _____ al n. _____).

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- con Determina 4/2017 del 13.06.2017 e con bando di gara pubblicato il 19/06/2017 sul sito della Stazione Appaltante si è deciso di procedere all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dell'appalto di lavori di cui all'oggetto;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con verbale del _____, è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla società _____/ al predetto raggruppamento temporaneo di imprese _____;
- sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti dell'Appaltatore con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione in favore della società _____ del _____ Raggruppamento Temporaneo di Imprese _____, **come da comunicazione di aggiudicazione prot. _____ del _____**;
- sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito della gara;
- è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 87 e/o 91 del D. Lgs n. 159/2011, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l'ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo; **– oppure –** è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di _____ e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;

- l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le prestazioni svolte verranno liquidate alla società mandataria la quale dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora non materialmente allegati al presente contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- a) bando di gara;
- b) comunicazione di aggiudicazione prot. Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl n° _____ del ____/____/2017;
- c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo;
- d) il Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso;
- e) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara;
- f) computo metrico;
- g) il PSC di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- h) il POS di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs n. 163/2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) DUVRI;
- j) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- l) le giustificazioni trasmesse dall'Appaltatore per la verifica di congruità dell'offerta.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- 1) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- 2) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza del Codice Etico adottato dalla SA, richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di riqualifica impianti termici Comune di Ospitaletto.

Il luogo di esecuzione è nel Comune di Ospitaletto (BS).

L'appalto comprende l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dagli atti progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell'esecuzione ed applicabile all'appalto ed, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice dei Contratti") e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.

Attestazione SOA Soc. _____ s.r.l.: scadenza validità triennale _____ ; scadenza validità quinquennale _____ .

Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a € _____ (_____) I.V.A. esclusa di cui:

- € _____ per lavori "a corpo";
- € _____ per oneri di sicurezza.

Fonti di finanziamento: autofinanziamento.

Nell'importo del contratto sono compresi i costi di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore, quantificati in € _____, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le lavorazioni del contratto rientrano per tipologia prevalente nei "Impianti termici e condizionamento", pertanto, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla categoria OS 28 di cui all'Allegato A al D.P.R. n° 207/2010.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali, da intendersi al netto dell'I.V.A., sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto,

fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

La SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della Stazione Appaltante, salvo diversa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la SA, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La SA può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione riferite alle condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla SA la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del lavoro inteso a garantire la continuità del servizio pubblico erogato dalla SA e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 6 PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all'5 per mille (cinque per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____ (____/____).

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo:

- i) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- ii) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- iii) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- iv) al verificarsi di ogni altra causa specificata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione

temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire l'Appalto ad altra società, con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento dell'Appalto.

Art. 7 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Si rinvia agli artt. 16 e 17 al capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 107 del Codice dei Contratti.

Art. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale (D.P.R. N. 145/2000).

In ogni caso si intendono comprese nei lavori, a titolo indicativo e non esaustivo, e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- Si rinvia per il dettaglio all'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva).

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Art. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'Appaltatore, ha depositato presso la SA:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c), ove previsti, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ove previsti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 10 RESPONSABILITA', GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all'Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù dei lavori oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'Appaltatore ha provveduto a consegnare all'Ufficio Acquisti e Appalti della SA:

- una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. costituita mediante polizza assicurativa rilasciata da _____ n° polizza _____ del _____ per l'importo garantito di € _____;
- una polizza assicurativa per danni di esecuzione (danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti), ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da _____ n° polizza _____ del _____ per le seguenti somme garantite:
 - € _____ per le opere oggetto del contratto
 - € _____ per le opere preesistenti
 - € _____ per demolizioni e sgomberi;
- una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 _____.

Art. 11 CONTABILITÀ DEI LAVORI

Si rinvia agli artt. 22, 23 e 24 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f. ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

L'importo delle rate di acconto è determinato:

- al netto del ribasso d'asta;
- incrementato della quota relativa degli oneri per la sicurezza;
- al netto della ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 10.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Le fatture dell'Appaltatore dovranno obbligatoriamente riportare:

- il numero del presente ordine/contratto;
- il n° del SAL;
- i codici CIG e CUP (tranne i casi di esclusione previsti per legge) riportati nel presente ordine/contratto;
- **(se del caso:** in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI) la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA".

Alle fatture dovranno inoltre essere allegati:

- copia del Certificato di Pagamento;
- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Le fatture dell'Appaltatore non dovranno riportare prestazioni riferite a più di un CIG (1 fattura = 1 CIG).

Qualora le fatture dell'Appaltatore non riportino o non alleghino le informazioni di cui sopra la SA non procederà al pagamento delle fatture fino a quando l'Appaltatore comunicherà i dati mancanti.

Si indica l'indirizzo per l'invio di fatture: fatturepassive@acquebresciane.it.

Art. 13 SUBAPPALTO E PAGAMENTI SUBAPPALTATORI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della SA e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, c. 5 del Codice dei Contratti.

La SA provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e/o cottimisti l'importo delle prestazioni da loro eseguiti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla SA, tempestivamente e

comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f., a decorrere dalla data di pagamento delle fatture dell'Appaltatore.

Art. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

Art. 15 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione;

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto, a pena di nullità.

Art. 17 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Sarà dovuto all'Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino al momento dell'esercizio del recesso da parte della SA.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali contenute nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le Parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono altresì motivo di risoluzione di diritto del contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) inadempimento alle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49 e 51, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla direzione lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- p) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
- q) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6 del contratto in materia di raggiungimento dell'importo massimo delle penali contrattuali;
- r) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 15) del presente contratto;
- s) ogni altra causa di risoluzione di diritto prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dell'appalto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati raccolti dall'Appaltatore saranno utilizzati dalla SA ai soli fini inerenti l'esecuzione del contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Art. 20 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.

Art. 21 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni a Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 22 PUNTI DI CONTATTO

Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del Procedimento Andrea Garonzi, è identificato nell'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it; tel. 030.7714533 - 030.7714273).

Art. 23 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Letto confermato e sottoscritto.

**COGEME SERVIZI TERRITORIAL
LOCALI SRL**

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 17 ("Recesso") e 18 ("Risoluzione del Contratto").

L'APPALTATORE per accettazione

Data, _____ **firma** _____